



Fasc. URAV 654/2024
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Consorzio Farmaceutico Intercomunale di OMISSIS in merito ad ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti presso un altro consorzio (prot. ANAC n. 15772 del 31.01.2024)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto un parere in merito ad ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti presso un altro consorzio, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 all'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti.

Dirimente nel caso in esame è, quindi, la natura giuridica del predetto incarico.

Invero, l'Autorità, con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016, ha chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni contenute nel d.lgs. citato non sono, peraltro, suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Con successiva delibera n. 1006 del 23 ottobre 2019, questa Autorità ha evidenziato che la disciplina delle inconfiribilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. 39/2013 non si applica all'incarico di revisore dei conti negli enti locali di cui all'art. 234 e ss. TU enti locali e all'incarico di revisione dei conti negli enti del sistema camerale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria che costituisce uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconfiribilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Alle stesse conclusioni si è giunti in passato laddove, valutando l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 agli incarichi di revisore dei conti conferiti nel collegio sindacale di un'azienda sanitaria locale, l'Autorità ha precisato che «*le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo*

interno sull'attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale» (orientamento n. 75 del 23 settembre 2014).

Pertanto, secondo i principi espressi negli orientamenti di cui sopra, la disciplina delle inconfiribilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. n. 39/2013 non sembra trovare applicazione nel caso in esame, purché nessuna delle funzioni svolte dal soggetto sia riconducibile a funzioni dirigenziali o gestorie, che costituiscono, come già chiarito da questa Autorità, uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconfiribilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 febbraio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente